

# COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

\*\*\*\*\*

TEMA: “CARTA” dei DIRITTI FONDAM.LI UE  
E DIRITTO “CEDU”  
NELLE LORO APPLICAZIONI  
ENTRO LO STATO ITALIANO

Milano, 17 Novembre 2016

Relatore: JOSEPH HOLZMILLER

# CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI della UE

## (“CARTA”)



ART. 6 TUE

comma 1

Titolo VII  
(Art. 51)  
della Carta

- (I) La Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati
- (II) Non estende le competenze della UE
- (III) I diritti, la libertà ed i principi della Carta sono interpretati ed applicati ex titolo VII della Carta stessa.

Le **DISPOSIZIONI** della Carta  
**SI APPLICANO**  
**ESCLUSIVAMENTE**  
In sede di **ATTUAZIONE** del Diritto UE

N.B.

Più che un collegamento sistematico di norme, sembra intravedersi la **tendenza** degli Stati **A LIMITARE** quella perdita di sovranità nazionale che, per contro, sono stati chiamati a concedere con l’emanazione della stessa Carta.

**Titolo VII  
(Art. 52)  
dalla Carta**

- (I) **DIRITTI** qui previsti, fondati sui Trattati UE,  
**SI ESERCITANO** alle **CONDIZIONI**  
**e NEI LIMITI**  
**previsti dagli stessi Trattati**
- (II) I diritti qui previsti **CORRISPONDENTI** a quelli  
previsti NELLA **CEDU** hanno **EGUALE**  
**SIGNIFICATO E PORTATA** di quelli propri dalla  
stessa **Convenzione (CEDU)**
- (III) L'UE PUO' però **ESTENDERE** UNA **MAGGIORE**  
**PROTEZIONE** DI QUESTI STESSI DIRITTI

può cioè  
estendere

**la portata**

**il significato**

**i contenuti**

# “SINTESI” DELLE DIVERSE TEORIE SULLA “CARTA”

che convergono ormai su questi punti:

L'attuale stato delle correnti di pensiero comporta la seguente sintesi:

1. Gli Stati Membri “devono” rispettare i diritti fondamentali della “CARTA” sulla base del diritto dell’Unione (senza “discriminazioni” per materia)
2. Quando la materia è di COMPETENZA UE si applica il Diritto UE con le solite conseguenze:
  - a) DISAPPLICAZIONE della norma interna confliggente
  - b) possibilità di ricorso alla **CORTE DI GIUSTIZIA**
  - c) potere–dovere di intervento della **COMMISSIONE UE**

### **3. SE la materia (interna) NON E' di competenza UE**

- I. I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE (egualmente) i diritti fondamentali dei singoli come segue:**
- II. Anzitutto Essi DEVONO EVITARE una DIVERSITA' DI TUTELA rispetto a quella sancita in applicazione del diritto UE (princ. di non discrim.ne "per materia").**
- III. Pertanto, qualora la norma riguardasse materia "non" armonizzata UE, i Giudici:  
III/a) devono sempre decidere in via interpretativa in conformità UE laddove la norma interna lo renda possibile;  
III/b) SOLO ove ciò NON SIA POSSIBILE (e, dunque, non essendo competente la C.G.U.E.) il Giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale (divieto di discriminazione "a rovescio" per materia).**

# CONVENZIONE EUROPEA per la salvaguardia dei DIRITTI dell'UOMO (CEDU)

## ART. 6 TUE

comma 2      L'UE ADERISCE ALLA CEDU  
senza modificare le competenze della UE

comma 3      I Diritti Fondamentali previsti nella CEDU  
costituiscono  
PRINCIPI GENERALI del Diritto UE

comma 1 { l'adozione della "CARTA" e della "CEDU"  
comma 2 {                      NON AMPLIA le COMPETENZE della UE

IMITAZIONI ex artt. 51 e 52 : SOLO PER LA "CARTA", NON ANCHE PER LA "CEDU".

sicché RISULTEREBBE che le DISPOSIZIONI CEDU (alias: PRINCIPI GENERALI UE)

comma 3 {                      SONO RILEVANTI  
                              NON SOLO nell'applicazione del Diritto UE (tutelate UE)  
                              MA ANCHE  
                              nelle QUESTIONI "INTERNE" degli STATI MEMBRI (non tutelate UE)

## NOTA

Quest'ultima tesi è stata **CONFERMATA** dalla  
**Corte Cassazione: sent. 30/11/2011 n. 19985**

### Pronuncia:

*<< Va ribadito l'orientamento (...) circa l'immediata rilevanza nel nostro Ordinamento delle norme della "Convenzione" e circa l'obbligo per il Giudice dello Stato di applicare direttamente la norma pattizia anche quando essa non sia conforme al diritto interno >>*

### N.B. (CONSIDERAZIONI)

**(1)**La Cassazione riconosce alla norma CEDU il rango di "**LEGGE INTERPOSTA**" (fra norma costituzionale e norma ordinaria) che imporrebbe il ricorso alla "**CONSULTA**" da parte del **GIUDICE NAZIONALE** in caso di conflitto normativo (segue )

**(2) Tuttavia**, la pronuncia della Cassazione ha dato luogo a due ordini di interpretazione:

### **2/a INTERPRETAZIONE RIDUTTIVA**

- Il Giudice deve fare il massimo sforzo interpretativo per poter applicare la norma CEDU in caso di non conformità della norma interna riducendo al minimo il ricorso alla “Consulta”.

### **2/b INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA**

- **Viene minimizzata/superata** la dottrina sulla **norma interposta** (che imporrebbe il **ricorso per illegittimità costituzionale** in caso di conflitto normativo) **così da poter attribuire, ai principi fondamentali CEDU, la qualifica di PRINCIPI GENERALI UE di immediata applicazione** all'interno degli Stati membri e la contestuale disapplicazione delle norme nazionali confliggenti: IN QUALSIASI QUESTIONE (interna o UE) (e ciò parrebbe in ossequio al **“PASSAGGIO” di CONCEZIONE** da quella di **Comunità Europea (orientata al mercato)** a quella di **Unione Europea (fondata sui diritti)**).



# CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

## A) LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Le due alternative anzidette non riducono il significato e la portata delle norme della convenzione poiché, in realtà, determinano una sintesi sul piano dell'immediata rilevanza nel nostro ordinamento nazionale purché il Giudice adito ne abbia preventivamente verificato la legittimità costituzionale (ossia la mancanza di contrasto con essa).

## A) CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE ITALIANA

Se invece il Giudice nazionale nutrisse dubbi sulla conformità della CEDU alla Costituzione egli dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art 117, primo comma, della Costituzione.

**V. SUPPORTO PIU' ANALITICO IN ALLEGATA RELAZIONE  
DESCRITTIVA DI FABRIZIO VISMARA**